

REPUBBLICA ITALIANA

Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nella camera di consiglio dell'adunanza generale del 13 ottobre 2015;

visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l'art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);

visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) ed, in particolare, l'art.7, comma 8;

vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR in data 30 settembre 2013 delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;

vista la deliberazione n. 354/2013/PAR in data 14 novembre 2013 della Sezione di controllo per la Regione siciliana;

vista la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco di Mazzarino con nota di prot. n. 11249 del 8 luglio 2015;

vista l'ordinanza n. 227/2015/CONTR. con la quale il Presidente della Sezione di controllo ha convocato la Sezione in adunanza generale per l'odierna camera di consiglio;

udito il magistrato relatore dott. Sergio Vaccarino.

FATTO

Con nota prot. 11249 datata 8 luglio 2015, pervenuta alla segreteria della Sezione di Controllo in data 13 luglio 2015, il Sindaco del Comune di Mazzarino inoltrava richiesta di parere, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della L. 131 del 2003, in ordine alla composizione del collegio dei revisori dei conti e all'eventuale *iter* procedurale corretto che deve essere seguito ai fini dell'eventuale sua integrazione.

Premette il Sindaco che con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 4 settembre 2014, conformemente a quanto contenuto nella sentenza del TAR Catania, Sezione 3[^] n. 583/2012, nonché della sentenza del CGA n. 402/2013, l'Ente procedeva alla nomina dell'organo di revisione in composizione monocratica.

Successivamente, il revisore dei conti nominato inoltrava richiesta di integrazione dell'organo *de quo* con altri due componenti richiamando un parere di questa Sezione in materia.

Del che la presente richiesta, con la quale il Sindaco chiede l'avviso di questa Corte in ordine alle problematiche sopra descritte.

DIRITTO

Preliminarmente, si deve verificare se ai sensi dell'articolo 7, comma 8 della legge 131 del 2003 ed in base agli ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia, la Sezione ritiene la predetta richiesta di parere ammissibile sotto i profili "soggettivo" ed "oggettivo".

Circa il primo aspetto la richiesta è ammissibile in quanto proveniente dall'organo di vertice dell'Ente.

Anche per quanto concerne, il profilo oggettivo, va dichiarata l'ammissibilità del richiesto parere atteso che il quesito rientra nella "materia di contabilità pubblica", intesa come l'insieme

dei principi e delle norme che regolano la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato e degli enti pubblici (delibera n. 5/2006 della Sezione delle Autonomie).

Occorre premettere che l'art. 234, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, nel testo modificato dall'art. 1, comma 732, della L. 296/2006, prevede che "nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la revisione economico finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale (.....) a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti cui al comma 2" (registro dei revisori contabili, albo dei dottori commercialisti o albo dei ragionieri), si sono, nel tempo, formati due opposti indirizzi giurisprudenziali (della giustizia amministrativa e di quella contabile) in ordine all'applicabilità di tale novella legislativa in Sicilia.

Con sentenza n. 402 del 21 febbraio 2013 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, riformando la sentenza del TAR Catania n. 583/2012, ha deciso che la disposizione contenuta nell'art. 234, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, nel testo modificato con l'art. 1, comma 732, della L. 296/2006, sulla composizione monocratica dell'organo di revisione nei comuni fino a 15.000 abitanti si applica direttamente in Sicilia.

Al contrario con deliberazione della Corte dei Conti n. 40 del 10 giugno 2012 le SS.RR., intervenuta sull'eventuale applicabilità dell'art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 148/2011 (estrazione dei revisori a sorte da apposito elenco), ha ritenuto che il comma 732 su richiamato, non sia immediatamente e direttamente applicabile agli enti locali della Regione Siciliana.

Tanto premesso, si rileva che la questione concerne l'applicabilità in Sicilia del comma 3 dell'art. 234 del TUEL, modificato dall'art.1, comma 732, della L. n. 296 del 2006, che prevede la presenza di un revisore unico per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, anziché 5000 come stabilito prima della novella legislativa. Conseguentemente, viene richiesto se tale normativa abbia immediata applicazione in Sicilia per il rinvio dinamico previsto dall'art. 55, comma 1, della l. n. 142 del 1990, recepita senza modifiche dall'art. 1, lettera i, della l. r.

n. 48 del 1991, che prevede un'espressa riserva a favore della legge statale relativamente all'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali o se, al contrario, prevalga la legislazione regionale e quindi il testo originario dell'art. 57 della l. n. 142 del 1990 in quanto recepito materialmente in Sicilia.

La questione in esame è stata recentemente affrontata da questa Sezione e decisa con la delibera n. 113/2015/PAR del 22 gennaio 2015, il cui orientamento, in questa sede, viene integralmente confermato.

La decisione del giudice amministrativo secondo cui, sebbene sia "pacifico che appartiene alla Regione la legislazione esclusiva in materia di regime, ordinamento e controllo degli enti locali (art. 14, lett. o e art. 15 dello Statuto)", purtuttavia conclude per l'immediata applicabilità dell'art. 234 del TUEL in Sicilia, in quanto rientrante "nella materia *lato sensu* contabile di cui all'art. 55 della legge n. 142 del 1990", dove è disposto un rinvio chiaramente formale alla legge dello Stato.

Tale interpretazione non può essere condivisa.

Infatti come affermato nella delibera di questa Sezione sopra richiamata *"l'ordinamento degli enti locali della Regione siciliana trova la sua disciplina contabile fondamentale nelle disposizioni di carattere generale contenute nell'art. 55 della legge n. 142 del 1990 (bilancio e programmazione finanziaria), integralmente e staticamente recepito dalla legge regionale n. 48 del 1991 (art.1, comma 1, lett. i). A tale normativa, comunque, si affiancano le disposizioni di maggiore dettaglio di cui ai Titoli da I a VI della Parte seconda del TUEL che hanno valorizzato, fermo restando il nucleo essenziale dell'art. 55 della legge n. 142, l'evoluzione del diritto contabile pubblico vivente"*.

Orbene, si deve osservare che la normativa della revisione economico – finanziaria è stata inclusa dal legislatore nell'ambito dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, sebbene la stessa, sotto il profilo sostanziale, si sia limitata a prevedere l'istituzione di un

apposito organo di controllo interno, necessario e non di governo, specificamente deputato a tale attività.

Ciò induce a ritenere che la normativa in questione, più che all'ordinamento contabile in senso stretto, sia più aderente all'organizzazione degli enti territoriali e, pertanto, è da ricondurre all'ordinamento generale degli enti locali, relativamente al quale la Regione siciliana possiede potestà legislativa esclusiva ai sensi degli artt. 14, lett. o), e 15, commi 2 e 3, dello Statuto speciale.

L'art. 52 della l. r. 15 marzo 1963 n. 16, recante norme in materia di "Ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana", disciplina l'elezione del collegio dei revisori (*tre revisori del conto dell'esercizio corrente scegliendoli tra i propri membri estranei alla giunta*). Successivamente tale norma subisce un processo di modifica ed integrazione ad opera dell'art. 1, comma 1, lettera i, della l. r. n. 48 del 1991, attraverso cui il legislatore regionale recepisce, modificandola, la normativa statale in materia recata dall'art. 57 della l. n. 142 del 1990.

Con la prima modifica (lettera i, punto 2), per l'elezione da parte dei consigli comunali e provinciali del collegio di revisori, il voto viene limitato ad un componente (e non a due, come nella normativa statale); con la seconda (lettera i, punto 3), è poi introdotto un comma relativo al trattamento economico dei revisori.

Tale circostanza conferma sia che il rinvio, operato dalla normativa regionale nei confronti della norma statale, è di natura statica e non dinamica, sia che la composizione del collegio dei revisori attiene alla materia dell'organizzazione degli enti locali piuttosto che all'ordinamento contabile.

Inoltre, ad ulteriore conferma, lo stesso legislatore regionale non è mai intervenuto sulla disciplina del funzionamento del collegio dei revisori, questa si appartenente all'ordinamento

contabile, né quando le relative disposizioni furono emanate, per la prima volta, con l'art. 105 del decreto legislativo n. 77 del 1995, né con il successivo art. 239 del TUEL.

Da quanto precede, appare evidente che la modificazione, nella composizione del collegio, apportata dall'art. 1, comma 732, della legge n. 296 del 2006 non possa trovare ingresso nell'ordinamento regionale in quanto non espressamente recepita.

Pertanto, la specifica normativa regionale ha "cristallizzato" le relative disposizioni in materia di composizione del collegio dei revisori, determinandola in un solo componente nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e in tre membri per tutti gli altri enti locali.

Per quanto concerne il quesito relativo *"all'iter procedurale corretto che questo Ente deve seguire"*, la Sezione, nel premettere che la questione concerne la regolarizzazione di un organo che, allo stato attuale, si appalesa illegittimo perché in contrasto con la specifica normativa applicabile nel territorio della Regione siciliana, ritiene che l'Ente possa procedere all'integrazione o al rinnovo totale dell'organo di revisione in via immediata, senza attendere la scadenza del mandato.

La scelta tra l'integrazione e il rinnovo totale è soggetta alla valutazione discrezionale dell'Ente, alla luce, anche, delle clausole contrattuali sottoscritte al momento del conferimento dell'incarico professionale in corso.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione di controllo per la Regione siciliana.

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all'Amministrazione richiedente, nonché all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica – Dipartimento delle Autonomie locali.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 13 ottobre 2015.

Il Relatore
Sergio Vaccarino

Il Presidente
Maurizio Graffeo

Depositato in Segreteria l'11 novembre 2015

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Fabio Guiducci)